Sentenza n. 206 /2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO

composta dai Magistrati:

Marta	**TONOLO**	Presidente
Roberto	**ANGIONI**	Consigliere relatore
Elisa	**BORELLI**	Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di conto iscritto al **n. 32421** del registro di Segreteria avente ad oggetto il conto giudiziale **n. 63282** reso dall'agente contabile **MORENA D'INCA',** cassiere dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio di Vicenza per l'esercizio **2019** (periodo 1.1./30.6.2019), depositato in data **11 dicembre 2019.**

Vista la relazione **n. 735/2024** dell'**11.12.2024** del magistrato istruttore del conto;

Esaminati gli atti di causa;

Udito, nella pubblica udienza del 12 giugno 2025 - celebrata con l'assistenza del funzionario dott. Stefano Mizgur e data per letta la relazione del giudice relatore Cons. Roberto Angioni – il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore generale Massimiliano Sutto, come da separato verbale;

SVOLGIMENTO IN FATTO

1. Con relazione **n. 735/2024** dell'**11.12.2024**, il magistrato istruttore del conto giudiziale **n. 63282** reso dall'agente contabile **MORENA D'INCA',** cassiere dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio di Vicenza per l'esercizio **2019 (periodo 1.1./30.6.2019),** depositato in data **11 dicembre 2019**, riferiva al Presidente di questa Sezione giurisdizionale quanto segue:

- il conto, avente ad oggetto la riscossione delle entrate di pertinenza dell'Ufficio territoriale (accise, imposte di fabbricazione, ecc.) e reso unitamente al conto dei bollettari al quale era stato assegnato diverso numero, è stato redatto su Mod. X36 (ex Ministero delle Finanze, Dipartimento delle Dogane e delle imposte indirette) e riporta i contenuti richiesti dall'art. 621 reg. cont. St.;

- il conto – composto da uno schema riassuntivo ("conto dell'accertamento e della riscossione") e da due sub conti (il primo, "conto di cassa", riportante i dati riassuntivi dei movimenti di cassa; il secondo, costituito dall'elenco delle quietanze di riversamento in Tesoreria) - risulta sottoscritto dall'agente contabile ed è debitamente parificato. Trattandosi di conto di ultima gestione dell'agente contabile, dev'essere sottoposto alla valutazione del Collegio ai sensi dell'art.147, comma 3;

- dall'esame dello stesso, considerati i dati contabili e la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria, la gestione appare regolare posto che, come da verbale di passaggio di consegne, le risultanze di chiusura del conto in esame collimano con quelle di apertura del conto relativo alla successiva gestione.

Alla luce di tali considerazioni, il magistrato istruttore rimetteva il conto al

giudizio della Sezione, evidenziando che nulla ostava alla sua approvazione e al discarico dell'agente.

2. All'udienza odierna in Pubblico Ministero, richiamati i contenuti della relazione del magistrato istruttore, concludeva per l'approvazione del conto e il discarico dell'agente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il conto viene all'esame della Sezione ai sensi dell'art. 147, comma 3 c.g.c., il quale prevede: "*E' sempre fissata l'udienza, oltre che a seguito di scadenza del termine fissato dal magistrato relatore per la presentazione dei documenti essenziali per l'esame della gestione, per: a)omissis…;b) i conti relativi all'ultima gestione degli agenti contabili, quando comprendano partite attinenti a precedenti gestioni degli stessi agenti e non occorra procedere alla revocazione delle decisioni sui conti precedenti*".

Trattasi, evidentemente, di adempimento di carattere sostanziale che attraverso il controllo giudiziale determina la presa d'atto formale della chiusura della gestione dell'agente contabile, tanto nell'interesse dell'agente contabile (al fine di evitare eventuali commistioni e responsabilità connesse alla gestione dell'agente subentrante), quanto nell'interesse della stessa Amministrazione (al fine di acclarare la regolarità della gestione che viene a chiudersi).

Nel caso di specie, come osservato dal magistrato istruttore e condiviso dal Pubblico Ministero, sussistono i presupposti per disporre il discarico dell'agente contabile, ai sensi del 149, c. 2, c.g.c., non ravvisandosi irregolarità del conto rilevanti sotto il profilo della corretta gestione contabile.

P.Q.M.

la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Veneto, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al **n. 32421** del registro di Segreteria, approva il conto giudiziale **n. 63282** reso dall'agente contabile **MORENA D'INCA',** cassiere dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio di Vicenza per l'esercizio **2019** (periodo 1.1./30.6.2019), depositato in data **11 dicembre 2019,** e, per l'effetto, dichiara il discarico dell'agente contabile.

Nulla sulle spese.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 12 giugno 2025.

Il Giudice relatore — Il Presidente

Roberto Angioni — Marta Tonolo

(firmato digitalmente) — *(firmato digitalmente)*

Depositata in Segreteria, il 17/06/2025

Il Funzionario preposto

(firmato digitalmente)

Nadia Tonolo